

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libert  fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Morte della parte del giudizio presupposto - Diritto dell'erede all'indennizzo "iure proprio" - Condizioni - Cessionari di crediti ammessi al passivo fallimentare - Assimilabilit  all'erede - Conseguenze.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ex l. n. 89 del 2001, i cessionari di crediti ammessi al passivo fallimentare hanno diritto al riconoscimento dell'indennizzo "iure proprio" dal momento in cui assumono la qualit  di parte processuale, coincidente con la data della comunicazione della cessione al curatore ex art. 115, comma 2, l.fall., essendo la loro posizione del tutto assimilabile a quella dell'erede della parte costituita, deceduta prima del decorso del termine di ragionevole durata del processo presupposto, per il quale il diritto al riconoscimento del suddetto indennizzo matura soltanto a decorrere dalla relativa costituzione in giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8053 del 21/03/2019

[Cod Civ art 1263](#), [Cod Civ art 1260](#)